

Professionisti: introdotta la sospensione dall'Albo e/o Ordine per più violazioni all'obbligo di fatturazione

1. Premessa

Più in dettaglio, con l'art. 2, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, è stato aggiunto all'art. 12, del D.Lgs. n. 471/1997, che si occupa della **sanzioni accessorie** per violazioni tributarie amministrative, il comma 2-sexies.

Dal novello comma si rinviene che in ipotesi in cui siano state **contestate** (per l'applicazione della misura accessoria, è sufficiente la semplice contestazione delle violazioni, senza bisogno che divengano definitive), a carico dei menzionati professionisti soggetti all'iscrizione presso uno dei citati enti, quattro distinte violazioni alla prescritta certificazione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, è disposta **in ogni caso** l'applicazione della **sanzione accessoria** (l'applicazione della sanzione accessoria, si ritiene applicabile anche quando si verifica la definizione agevolata della sanzione relativa all'omessa fatturazione, ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997. Ciò sia per il tenore letterale della nuova norma che prevede che la sanzione accessoria si applica in «ogni caso», sia perché trattasi di norma speciale rispetto alla prima) della **sospensione** dell'iscrizione all'Albo e/o Ordine per un periodo minimo di tre giorni e massimo un mese. In caso di recidiva, la sospensione si incrementa per un periodo di quindici giorni fino a sei mesi. Se le violazioni in esame sono commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionali, la sanzione *de qua* si applica nei confronti di tutti gli associati. Il Provvedimento di sospensione, di cui è disposta (in deroga) l'**immediata** esecutività, è adottato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del professionista interessato. Tale Provvedimento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il **termine** di sei mesi dalla contestazione della quarta violazione, mentre i relativi atti di sospensione devono essere comunicati all'Ordine e/o Albo di appartenenza per la pubblicazione sul proprio sito *internet*.

2. Ambito soggettivo

Come si rileva dal tenore letterale della norma in rassegna, i soggetti interessati dalla nuova misura della sospensione dell'attività professionale sono **esclusivamente** i professionisti per i quali l'esercizio della professione è subordinato *ex lege* all'iscrizione in apposito Albo e/o Ordine.

Pertanto, da quanto sopra ne discende una chiara ed immotivata **disparità** di trattamento tra questi professionisti (cd. «ordinati») e la significativa platea degli altri operatori economici privi di Albo, ancorché costituiti in associazioni di categorie, che svolgono la professione senza essere soggetti ad alcuna iscrizione ad un Albo e, per questo, restando esclusi dalla sanzione accessoria in parola. In proposito, giova, ad esempio, richiamare la sentenza della Corte Costituzionale del 27 dicembre 1996, n. 418 la quale, in sintesi, ha rilevato che la giurisprudenza prevalente ha maturato l'indirizzo di considerare l'attività di **consulenza aziendale** come non riservata agli iscritti agli Albi dei commercialisti, potendo essere svolta anche da altri soggetti non iscritti in Albo.

3. Accertamento della violazione

Da un punto di vista tecnico-operativo, ai fini dell'accertamento della violazione in rassegna a carico dei professionisti si è del parere che difficilmente l'Amministrazione finanziaria attuerà piani di controlli volti alla repressione in «flagranza» delle predette violazioni, se non altro per la difficoltà nel poter contestare «in diretta» l'omessa fatturazione, atteso che di regola la prestazione professionale non si risolve in un unico incontro con il professionista ovvero il relativo pagamento, che fa scattare l'obbligo di fatturazione, non è contestuale all'ultimazione del

servizio, ma avviene in un momento successivo (di regola al ricevimento del cd. «avviso di parcella»).

Conseguentemente, i casi di rilevamento di eventuali violazioni si verificheranno nel corso delle ordinarie verifiche fiscali nei confronti dei soli professionisti iscritti ad un Albo e/o Ordine, con un sensibile differimento dell'anno in cui è stata omessa la fatturazione rispetto a quello di contestazione, con il probabile rischio di prescrizione della violazione medesima. Qualora si ricorra allo strumento delle indagini finanziarie, ex artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, sarà più facile per il fisco provare l'omessa fatturazione di compensi e, quindi, l'applicazione della norma *de qua*, qualora il professionista non sia in grado di giustificare i relativi versamenti.

4. Decorrenza

La sospensione dell'iscrizione all'Albo e/o Ordine professionale, trova applicazione solo per le violazioni all'obbligo di fatturazione contestate dalla data del 13 agosto 2011, cioè di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011.

Quanto sopra appare pacifico, atteso che in base al cd. **principio di legalità**, di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, **nessuno** può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (*rectius* principio della irretroattività). In tal senso la C.M. 10 luglio 1998, n. 180/E, che al riguardo ha precisato che tale ultimo principio **esclude** che possa operare **retroattivamente** sia la norma che introduce nuove sanzioni, sia quella che rende più onerosa l'entità di una sanzione già esistente.